

Esercizio professionale del Farmacista Counselor

L'esercizio del counseling e l'attività di counselor è regolamentata dalla Legge 4/13 sulle nuove professioni. Pertanto il farmacista che consegue la qualificazione di farmacista counselor, per esercitare, ai fini della normativa prevista per le nuove professioni, deve iscriversi ad una associazione di categoria a tutela degli utenti e che certifichi le capacità professionali. La stessa curerà l'aggiornamento continuo professionale ECP (educazione continua professionale), la tutela giuridica e sindacale degli iscritti, la copertura della responsabilità civile (RC) con una convenzione assicurativa. Infine istituirà e curerà il fascicolo formativo professionale monitorando il buon operato degli iscritti.

Il Farmacista Counselor può essere solo nell'ambito della farmacia, ha la finalità di implementare le sue conoscenze per la comprensione dei bisogni e per meglio interpretare le richieste di aiuto.

L'iscrizione ad una associazione professionale consente al Farmacista Counselor di identificarsi professionalmente e nello stesso tempo costituire una sorta di garanzia per l'utente che si rivolge ad un professionista preparato a hoc e che si attiene ad un codice etico deontologico con norme e i principi posti a garanzia del cittadino e della collettività, a tutela della dignità e il decoro del professionista. Traccia il comportamento da mantenere nei confronti della persona che si rivolge al professionista, i rapporti con gli altri colleghi e della pubblica amministrazione. In ossequio alle leggi e norme dello Stato.

Comunicazione alle autorità competenti e iscrizione nel "fascicolo formativo professionale". Ai fini dell'esercizio professionale è necessario che il farmacista che abbia conseguito il titolo di Farmacista Counselor può eventualmente farsi certificare da un ente terzo le conoscenze e capacità acquisite.

Aspetti amministrativi e Responsabilità Civile

Per esercitare la nuova funzione di consulente il farmacista potrà esercitare in regime di esenzione iva (*Applicabilità dell'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie – Art. 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*), solo ed esclusivamente per le prestazioni rientranti nei decreti attuativi:

1. Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - G.U. n. 257, del 4 novembre 2009.
2. Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 – G.U. n. 57 del 10 marzo 2011.
3. Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010 – G.U. n. 90 del 19 aprile 2011.
4. Decreto Ministeriale 8 luglio 2011 - G.U. n. 229 del 1 ottobre 2011.